**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Ricorso** per la prof.ssa **Antonia MACCARETTO**, rappresentata e difesa, come da procura in calce al seguente atto, dagli avvocati Mariasofia Capoti, Laura De Cleva e Onni Andrea di Santo, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec: squadraricorrente@gmail.com

*-ricorrente-*

**contro**

l’**UNIVERSITÀ DI FIORENZA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l’avvocatura distrettuale dello Stato

*-resistente-*

**e nei confronti** di

prof. **Stefano POMINO**, residente in Trieste, via Belmeloro 10

* contro-interessato -

**per l’annullamento**

* del **“**Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”,emanato con D.R. n.42 del 23.01.2020 - art.10, comma 3 (terzo periodo);
* del D.R. n.188 del 05/03/2024, recante il bando della procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche;
* della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, n.16 del 10/01/2025;
* del decreto di approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, n. 99 del 12/12/2024;
* dei verbali della procedura valutativa svolta dalla commissione giudicatrice il 17/11/2024 e il 10/12/2024;
* del decreto di costituzione della commissione giudicatrice della procedura valutativa, n.78 del 28/09/2024;
* del verbale del 14/09/2024 che attesta le operazioni di sorteggio dei due componenti effettuate dall’ufficio del Personale Accademico;
* della delibera del 02/09/2024 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche ha provveduto a proporre il componente designato e l’elenco dei componenti esterni individuati per il sorteggio della commissione giudicatrice e ad attestare per ciascuno il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
* di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale (a causa dell’inevitabile effetto caducante che si instaura tra atti invalidi appartenenti al medesimo procedimento, nonché, in re ipsa, fondamentali per il corretto prosieguo di quest’ultimo); ivi espressamente: **1)** il decreto di chiamata e nomina a professore ordinario del prof. Stefano Pomino, n. 21 del 08/02/2025; **2)** l’atto di autorizzazione del Consiglio di amministrazione del 4/02/2025; **3)** l’atto di parere favorevole del Senato accademico del 22/01/2025.
* **Il decreto unitamente agli atti della procedura venivano conosciuti nei loro estremi dall’interessato tramite pubblicazione sul sito internet di ateneo avvenuta in data 15 marzo 2025.**

E **per la declaratoria del diritto di essa ricorrente ad essere riconosciuta** – previa attribuzione di idoneo punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal Bando e dal Regolamento, nonché dal D.M. 344/2011 – **vincitrice** della procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico **nonché per la condanna** dell’Amministrazione **al risarcimento del danno per equivalente** in favore della ricorrente, qualora quest’ultima risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall’illegittimo comportamento dell’Università di Fiorenza.

**FATTO**

L’Università di Fiorenza, presso la quale Antonia Maccaretto svolge le funzioni di professoressa associata in Economia, ha bandito una procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche per il settore concorsuale 13/A4 Economia applicata, settore scientifico disciplinare SECS-P/06, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010, n. 240 (D.R. n.188 del 05/03/2024). Il bando, riservato ai docenti in servizio presso l’università, recava la lex specialis del concorso, in conformità al Regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati (D.R. n. 42 del 23/01/2020). Il giorno 2 settembre 2024, come previsto dall’art.3, comma 1, del Regolamento, il Consiglio di Dipartimento ha designato, quale componente della commissione giudicatrice, la prof.ssa Alessandra Pastellani, ed individuato l’elenco dei quattro professori dal quale sarebbero stati sorteggiati gli altri due membri. Il giorno 14 settembre 2024, presso l’Ufficio del Personale Accademico dell’Università, alla presenza del Dirigente della Direzione Risorse umane e affari generali, il prof. Mario Biggeri, dopo aver provveduto ad allestire il sorteggio, ha invitato la funzionaria Giovanna Mingione a scegliere due tra le quattro buste, e dall’estrazione sono stati selezionati i nominativi delle Prof.sse Alessandra Picozzi ed Elena Gaggi. La costituzione della commissione giudicatrice è avvenuta con il decreto n.78 del 28 settembre 2024.

La commissione si è riunita in prima seduta il giorno 17 novembre 2024, nella quale ha preso atto dei criteri per la selezione dei candidati elencati nell’art.7 del bando. Successivamente si è riunita il giorno 10 dicembre 2024 e, dopo aver preso visione della documentazione presentata dai due professori ammessi alla procedura, Antonia Maccaretto e Stefano Pomino, ha formulato per ciascuno un motivato giudizio. Essa ha individuato infine entrambi i candidati idonei a ricoprire il posto oggetto della selezione, ritenendo che fossero in condizione di parità ai fini valutazione comparativa svolta.

L’approvazione dei verbali dei lavori della commissione è avvenuta con il decreto n.99 del 12 dicembre 2024.

Il giorno 10 gennaio 2025 (delibera n.16), il Consiglio di Dipartimento ha designato, quale vincitore della procedura valutativa per un posto di professore ordinario, il prof. Stefano Pomino e ne ha proposto la chiamata al Consiglio di Amministrazione, secondo l’art.10, comma 3, del Regolamento e i criteri indicati nell’art.7 del bando. Previo parere favorevole da parte del Senato accademico (delibera del 22 gennaio 2025), il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la chiamata il giorno 4 febbraio 2025.

Gli atti impugnati, così come indicati in epigrafe, risultano gravemente lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

Per quanto concerne il **“**Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”,emanato con D.R. n.42 del 23.01.2020 art.10, comma 3, nella parte in cui si prevede “*All’esito della valutazione comparativa effettuata dalla commissione, il Consiglio di Dipartimento individua in base ai criteri individuati dal bando della procedura il candidato vincitore da proporre per la chiamata, con motivata delibera assunta a maggioranza assoluta dei professori ordinari per la chiamata di professori ordinari, e dei professori ordinari e associati per la chiamata dei professori associati*” si individua:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010 e del D.M. 344/2011, violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa (art.1 L. 241/90) e dell’art 97 Cost. (principio di buon andamento): il Regolamento attribuisce ex novo la funzione di designazione del vincitore al Consiglio di dipartimento, ovvero un organo diverso dalla commissione giudicatrice, la quale è deputata alla valutazione dei candidati, secondo l’art. 24, comma 5, L. 240/2010, *“in* *conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”* (D.M. 344/2011). Sebbene la legge preveda che la procedura debba essere disciplinata da questi standard, l’Università ha tuttavia inserito nel Regolamento un’attività del Consiglio non solo priva di fondamento valutativo ma perfino non desumibile, nemmeno in via interpretativa, da alcuna norma di legge. L’attribuzione di tale potere ad un organo privo dei requisiti di competenza ed imparzialità richiesti ad una commissione giudicatrice ed inoltre deputato ad altre funzioni, consiste dunque in una manifesta violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa.
2. Eccesso di potere per sviamento e vizio di incompetenza: come già illustrato, l’Università di Fiorenza ha esercitato il potere di emissione del Regolamento perseguendo un fine diverso da quello indicato dalla legge 240/2010, art.24, commi 5 e 6, e dal D.M. 344/2011. Essa, infatti, non ha rispettato lo scopo imposto dalla legge, ovvero la previsione di un'attività valutativa secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, prevedendo in via sostitutiva un’attività non valutativa che non si conforma a tali standard.

Inoltre l’attribuzione di questo potere al Consiglio al posto della Commissione valutatrice costituisce in sé anche un vizio di incompetenza, essendo il primo un organo manifestamente inidoneo alla procedura valutativa indicata dalla legge.

Entrambi i motivi sono stati oggetto di un’ampia giurisprudenza, di cui un esempio è la sentenza n. 08516 del 25/10/2024, sezione VII del Consiglio di Stato su ricorso n. 2006, su un caso analogo, secondo la quale il Consiglio *“è un organo che non offre idonee garanzie di imparzialità e competenza tecnica, cosicché (…) il ruolo attribuitogli comporta la violazione dei principi fondamentali di trasparenza, merito e par condicio posti in materia dalla legge statale. (…) Il vulnus all’imparzialità emerge con palmare evidenza ove si consideri il ruolo fondamentale che i Consigli delle strutture accademiche (…) rivestono nelle procedure di reclutamento dei ricercatori, a tali organi spettando, (…), di deliberare la proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa. (…) Ancora più evidente è poi il vulnus al principio di competenza tecnica, attesa la presenza, nel Consiglio, anche di componenti non esperti della materia per cui è stata indetta la procedura valutativa”*.

Per quanto concerne il bando, emanato con D.R. n.188 del 05/03/2024, l’art. 7 nella parte in cui si prevede *“Nell'eventualità in cui la Commissione giudicatrice individui due candidati idonei a ricoprire il posto oggetto della selezione, la stessa deve indicare al Dipartimento se i candidati si trovano in condizione di esatta parità, oppure se un candidato si trova in condizione di prevalenza sull'altro. In caso di esatta parità dei candidati, il Dipartimento designa il vincitore sulla base dei seguenti criteri di valutazione:*

1. *adeguatezza del profilo del candidato agli obiettivi del Piano Strategico di Dipartimento e di Ateneo, nonché agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e in particolare agli obiettivi seguenti:*
   * *ampliare l'apertura all'internazionalizzazione;*
   * *favorire l'integrazione fra ricerca e didattica;*
   * *rafforzare una ricerca teorica e applicata di qualità;*
   * *consolidare il radicamento sul territorio anche attraverso contributi scientifici;*
2. *peso delle attività organizzative e ruoli rivestiti a favore del Dipartimento e dell'Ateneo;*
3. *Impegno nell'attività di didattica post-lauream”*

si individuano:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010 e del D.M. 344/2011; violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa (art.1 L. 241/90) e dell’art. 97 Cost. (principio di buon andamento): come già illustrato per il Regolamento. Inoltre questo decreto designa ex novo non solo il Consiglio di Dipartimento quale organo competente alla selezione del vincitore, ma predispone perfino criteri da applicare nel caso in cui la commissione giudicatrice rilevasse una condizione di esatta parità dei candidati.
2. Eccesso di potere per sviamento e vizio di incompetenza: nell’attribuire tale potere al Consiglio, è stata privilegiata l’incompetenza dello stesso a discapito dell’attività valutativa spettante invece alla commissione giudicatrice per legge, con la conseguenza che l’Università ha perseguito un fine diverso da quello normativamente indicatole.

Per quanto concerne la delibera del Consiglio di Dipartimento del 02/09/2024:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art.3 del Regolamento; nell'individuazione dell'elenco dei quattro nominativi dal quale procede al sorteggio dei restanti due componenti della commissione giudicatrice non è stata rispettata la previsione “*nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile*”. Il Consiglio di Dipartimento ha infatti selezionato tre Prof.sse e un Prof. in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art.3, comma 2 del Regolamento, senza allegare una motivazione logica e coerente in seguito alla condotta da esso tenuta, e conseguentemente non in ossequio agli artt. 51 e 97 comma 2 Cost., i quali citano rispettivamente quanto segue: “*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”* e “*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*”. Ancora, a titolo di esempio, si riporta di seguito l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in forza del quale “*La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”.* Dunque, le modalità predisposte dal Consiglio di Dipartimento, si rivelavano immediatamente incompatibili non solo con il rispetto dell'ordinamento interno ma anche con le fonti sovranazionali, nella parte in cui esse stesse (mediante le loro carte costituzionali) affermano tale principio.

Per ultimo, ai sensi di quanto predisposto dall'art.9 del DPR. 487/94 (“*In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*), la recente giurisprudenza ha inteso subordinare, in casi pressoché analoghi, la validità dell'atto di nomina di una commissione giudicatrice al rispetto di tale rilevante principio (sentenza n.2203 T.A.R. Lombardia 16/97/2024).

Per quanto concerne il verbale del sorteggio, in data 14/09/2024:

1. Violazione dell'art.3 del Regolamento, nella parte in cui prevede che “*Le operazioni di sorteggio vengono effettuate dall'Ufficio del Personale Accademico con modalità informatiche che garantiscano la trasparenza e la pubblicità della procedura*”, e dell'art.1 L. 241/90. Da quanto è suscettibile di essere constatato dagli atti endoprocedimentali (più precisamente, dal verbale del sorteggio dei restanti due membri della commissione), dato che lo svolgimento della procedura è stato posto in essere in loco ed esente da modalità informatiche (“il funzionario … procedeva nel suo ufficio a trascrivere il nominativo di ciascuno docente su separati foglietti, provvedendo poi a inserirli in distinte buste chiuse, una per ciascun foglietto corrispondente al candidato commissario… Ciascuna busta veniva identificata dall'esterno con numeri progressivi da 1 a 4”), questo ha determinato la violazione dei principi cardine dell'azione amministrativa, con questi intendendosi pubblicità e trasparenza. La modalità posta in essere dall’Ufficio, infatti, non mette a disposizione degli interessati un'ampia serie di informazioni, le quali permettono di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali. I principi precedentemente menzionati si ricollegano alla concezione dell'amministrazione come “casa di vetro”, assurgendo a fattore volto a promuovere la verificabilità ex post dell'attività e dunque, in definitiva, l'imparzialità anche in funzione di prevenzione della corruzione. Inoltre si pone frontalmente in contrasto con il rispetto del principio di legalità, dovendosi la procedura astrattamente attenere al precetto di riferimento.

Per quanto concerne il decreto di costituzione della commissione giudicatrice n.78 del 28/09/2024:

1. Violazione dell'art.3, comma 8, del Regolamento; lo stesso infatti stabiliva: “Il Rettore nomina la Commissione entro due mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande, a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento stesso. In caso d’inerzia da parte del Dipartimento provvede il Rettore con decreto stesso”. Stando alle date riportate sugli atti allegati, si nota che tra la scadenza prevista per la presentazione delle domande (26/05/2024) e la conseguente pubblicazione del decreto (28/09/2024) sia intercorso un margine temporale superiore ai due mesi. Tale ritardo non solo ha costituito una violazione del precetto di legge, ma ha integrato pure un totale difetto di motivazione, non essendone state riportate le ragioni in modo sufficiente ed idoneo. Inoltre, più in generale, il mancato rispetto del termine crea un affidamento incolpevole nei destinatari, costituendo specularmente una violazione del principio costituzionale riportato ai sensi dell'art 97, comma 2 (buon andamento), nonché di quanto previsto dall'art.1 L. 241/90 (in termini di “efficienza” ed “economicità”). Inoltre, il principio di legittimo affidamento è sorretto da una tutela costituzionale ancor più intensa, allorquando il soggetto titolare aspiri ad un posto di lavoro. Detto principio oltre che dalla Nostra Costituzione (art. 97) e dalla legislazione nazionale (Legge n. 15/2005 e Legge n. 241/1990) trova tutela anche nell’ordinamento comunitario; il legittimo affidamento incontra, invero, nel diritto europeo particolare attenzione e dunque attraverso tale ordinamento e la sua capacità di penetrazione in quello domestico, è divenuto un formante dei procedimenti amministrativi nazionali. Ne deriva che i provvedimenti impugnati risultano in contrasto oltre che con i criteri generali sanciti dall’ordinamento nazionale, anche con il principio comunitario di “buona amministrazione” sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea o Carta di Nizza (art. 41) recepito non solo come detto nella legislazione italiana, ma anche dalla giurisprudenza amministrativa.

Per quanto concerne i verbali della procedura valutativa svolta dalla commissione giudicatrice il 10/12/2024, sulla base dei criteri previamente individuati nella prima riunione tenutasi il 17/11/2024, si rileva:

1. Violazione dell'art.1 L. 241/90 (efficienza), art. 97 Cost (buon andamento), nonché dell'art. 24, commi 5 e 6 L. 240/2010 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 344/2011, questi ultimi per quanto concerne la manifesta illogicità ed ingiustizia riscontrata. La commissione giudicatrice, in merito alla valutazione attinente all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ha illogicamente attribuito ad entrambi i candidati il seguente giudizio: “*ottimo*”. Peraltro è risultato evidente che, al netto di un confronto emergente dalla comparazione tra i criteri proposti dalla commissione e quelli di titolarità di ciascuno dei candidati, la ricorrente fosse maggiormente qualificata:

* In virtù del criterio “**a**” (che prende in considerazione la continuità dell'attività didattica svolta dai candidati) la Prof.ssa Maccaretto vanta un totale di oltre 3.000 ore dedicate all'insegnamento (delle quali circa un terzo riferite al SSD SECS-P/06), a fronte delle 2.000 ore tenute dal Prof. Pomino (riferite prevalentemente al SSD SECS-P/01 e solo limitatamente al SSD SECS-P/06). Pertanto è evidente la prevalenza della prof.ssa Maccaretto sul prof. Pomino per quanto riguarda questo criterio.
* In virtù del criterio “**d**” (che prende in considerazione l'attività seminariale, la partecipazione alle commissioni di laurea e lo svolgimento dell'attività di supervisione di tesi di laurea) emerge una netta prevalenza della prof.ssa Maccaretto per quanto riguarda la supervisione delle tesi triennali o magistrali (per un totale di 266 tesi) sul prof. Pomino (il quale vanta soltanto 70 tesi triennali o magistrali). Per quanto concerne invece la supervisione di tesi di dottorato (presso l’Università di Fiorenza) il Prof. Pomino si trova in vantaggio, avendo riportato 3 tesi di dottorato contro 1 tesi di dottorato supervisionata dalla Prof.ssa Maccaretto. Tuttavia, in ragione del fatto che né alcuna fonte legislativa né ministeriale né regolamentare facciano riferimento ad una gerarchia che indichi una maggior peso di un tipo di tesi rispetto ad altre, si può logicamente ritenere che vi sia una sostanziale equiparazione sul piano della rilevanza tra tesi triennali, magistrali e di dottorato. Pertanto, in sintesi, risulta evidente che la Prof.ssa Maccaretto prevalga anche in base al criterio “d”, data la sua ben più capiente partecipazione alle tesi (generalmente intese) rispetto al Prof. Pomino. Inoltre, per quanto riguarda i criteri “b” e “c”, questi risultano essere stati valutati in modo coerente. Dunque risulta palmare che la valutazione condotta dalla Commissione giudicatrice (la quale sostanzialmente pone su un piano di parità i due candidati) in riferimento all'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è interamente viziata da manifesta illogicità ed ingiustizia.

Per quanto concerne il decreto di approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, n.99 del 12/12/2024:

1. Violazione dell’art.4, comma 3, del Regolamento, nella parte in cui si prevede *“Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, con provvedimento motivato, rimette gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche”.* Nonostante le evidenti irregolarità sussistenti all’interno dei verbali della commissione e sopr’anzi illustrate, gli stessi sono stati approvati con decreto del Rettore esenti da modifiche e oltretutto in un lasso temporale assai ridotto (due giorni) tale da non consentirgli di verificare empiricamente la mancata sussistenza di irregolarità, ponendosi dunque frontalmente in contrasto con la disposizione regolamentare.

Per quanto concerne la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, n.16 del 10/01/2025:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010 e del D.M. 344/2011, violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa (art.1 L. 241/90) e dell’art. 97 Cost. (principio di buon andamento); come espletato in precedenza con riferimento al Regolamento e al bando.
2. Sviamento di potere e vizio di incompetenza, illogicità ed ingiustizia manifeste, violazione degli artt. 7 e 8 (nella parte in cui prevede *“Il Dipartimento designa il vincitore con motivata delibera”*) del bando, nonché dell’art.3 L.241/90; il Consiglio di Dipartimento, pur risultando quindi del tutto incompetente a svolgere tale compito di cui, nomen juris, è titolare la commissione, ha tuttavia provveduto, data la situazione di parità dei candidati così come prospettatagli da quest’ultima, a comparare i due profili in questione in ossequio ai tre criteri elencati ai sensi dell’art.7 del bando di gara.

Il procedimento, ancorché illegittimo a monte (visti i motivi più volte citati), è stato condotto in modo manifestamente illogico ed ingiusto: laddove, in riferimento al primo criterio, la conclusione è stata corretta e coerente, in relazione al secondo criterio (peso delle attività organizzative e ruoli rivestiti a favore del Dipartimento e dell’Ateneo) si nota invece che esso ha anteposto la competenza del prof. Pomino. Ne consegue che l’organo, nel corso di tale valutazione, non si è curato del curriculum presentato dalla prof.ssa Maccaretto, neutralizzando dunque la carriera da lei svolta presso l’Università di Fiorenza a partire dal 1996 ad oggi (come ricercatrice ed in seguito prof.ssa associata alternativamente nei settori SECS-P/03 e SECS-P/06) per favorire quella del prof. Pomino, impegnato presso l’Ateneo dal 2008 (come ricercatore ed in seguito prof. associato nel settore SECS-P/01). Ergo, un lasso temporale che fa intendere precipuamente la netta prevalenza dell’assistita. Anche per quanto riguarda il terzo criterio (impegno nell’attività di didattica post-lauream), non è stata riconosciuta la prevalenza della prof.ssa Maccaretto, sebbene possa vantare più ore di insegnamento riferite al settore concorsuale in esame ed un numero elevatamente superiore di tesi triennali o magistrali supervisionate, come espletato in precedenza per i verbali della commissione giudicatrice.

Inoltre, la delibera è stata emessa in difetto di motivazione, provocando dunque una violazione dell’art 8 del bando e dell’art.3 della L.241/90.

Ne consegue in definitiva che, sulla base dei motivi sopra esposti, tale delibera risulta evidentemente viziata.

**RISARCIMENTO DEL DANNO**

L’illegittimità della procedura di valutazione dei candidati, che ha conseguentemente comportato la nomina per il posto di professore ordinario del prof. Pomino, derivante dal comportamento dell’Amministrazione resistente, ha determinato per la ricorrente evidenti **danni patrimoniali** (mancata percezione dello stipendio, perdita di chance) e **non patrimoniali** (danni curriculari, effetti giuridici dell’incarico) che devono essere oggetto di ristoro.

Si chiede, pertanto, la condanna dell’Università di Fiorenza al risarcimento del danno per equivalente (commisurata agli stipendi non percepiti dalla ricorrente nel lasso di tempo intercorrente tra la nomina del prof. Pomino e la pronunzia del T.A.R. adito) secondo giustizia ed equità (con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi).

**P.Q.M.**

Si chiede all’Ill.mo T.A.R. adito l’annullamento dei D.R. n.42 del 23.01.2020 - art.10, comma 3 (secondo periodo); D.R. n.188 del 05/03/2024; e delle delibere n.16 del 10/01/2025; n.99 del 12/12/2024; n.78 del 28/09/2024; delibera del 02/09/2024 del Consiglio di Dipartimento, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o coerente con ogni effetto di legge conseguente e consequenziale; e pertanto la dichiarazione di vincitore della procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario (indetto con D.R. 188 in data 5/03/2024) della Prof.ssa Maccaretto nonché la condanna dell’Università di Fiorenza al risarcimento del danno per equivalente.

Avv. Mariasofia Capoti

Avv. Laura De Cleva

Avv. Onni Andrea Di Santo

Si allega in calce la procura speciale:

Io sottoscritta Antonia Maccaretto delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio innanzi al T.A.R. contro l’Università di Fiorenza, nonché nei confronti del controinteressato Stefano Pomino, per la predisposizione dell’atto processuale ritenuto da loro più opportuno per tutelare i miei interessi, gli Avv. Mariasofia Capoti, Laura De Cleva ed Onni Andrea Di Santo, PEC [squadraricorrente@gmail.com](mailto:squadraricorrente@gmail.com), conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il ricorso, gli atti difensivi, nonché eventuali motivi aggiunti, istanze e memorie, farsi sostituire, transigere, rinunziare agli atti, con promessa di rato e valido. Autorizzo altresì i medesimi difensori al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003. Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv. presso il foro di Trieste.

Trieste, 24 marzo 2025

Antonia Maccaretto

Per autentica

Avv. Mariasofia Capoti

Avv. Laura De Cleva

Avv. Onni Andrea Di Santo